

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2228)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1962 (V. Stampato n. 4047).

d'iniziativa dei deputati FRANCESCHINI, ROMANATO e BALDELLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 ottobre 1962

Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:

« I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalità e i

termini per la presentazione delle domande e dei titoli ».

Art. 2.

L'articolo 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 è sostituito dal seguente:

« I vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse ».